Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 21 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 883.

Estensione delle agevolezze fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna e lignitifera nazionale, alle ricerche relative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1943-XXI, le agevolezze fiscali previste dai Regi decreti-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, e 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, e dalla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 812, a favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna e della industria estrattiva delle ligniti nazionali, sono estese alle macchine e loro parti ed agli altri materiali dalle disposizioni medesime considerati, i quali sieno introdotti nel Regno per essere impiegati nelle ricerche carbonifere e lignitifere nazionali.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 884.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme sull'emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme sull'emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo e nell'articolo unico, dopo la parola « norme » sono aggiunte le altre: « sulla disciplina della costituzione e ».

All'articolo 1, comma 1°, alle parole: « società per azioni », sono sostituite le seguenti: « società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale con capitale non inferiore a un milione di lire ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente articolo gli aumenti di capitale che le società per azioni, esistenti alla entrata in vigore del nuovo Codice civile, delibereranno entro il 30 giugno 1945, a norma dell'art. 206 delle « disposizioni transitorie » del nuovo Codice civile, approvate con R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, per adeguare il capitale sociale al minimo previsto dal nuovo Codice ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 885.

Sospensione temporanea delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile e revoca dell'abbuono del 50 % dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di fondi rustici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1943 e fino a nuove disposizioni sono sospese le rettifiche biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, classificati dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1613, nelle categorie *B* e *C*-1, previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

I redditi suindicati, accertati per ogni singolo contribuente, possono essere variati annualmente tanto per iniziativa dei contribuenti, quanto per iniziativa degli Uffici delle imposte.

La sospensione delle revisioni biennali prevista dal comma precedente non riguarda i redditi degli affittuari di fondi rustici e quelli derivanti dall'esercizio di industrie agrarie diverse che diano luogo all'applicazione dell'imposta ordinaria di ricchezza mobile.

La valutazione è fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente a quello in cui la rettifica è promossa; tuttavia quando alla data della denuncia in

aumento o in diminuzione, o alla data in cui vengono eseguite le rettifiche dell'Ufficio siano intervenute circostanze tali che possano comunque influire sulla produzione del reddito, la valutazione di questo deve eseguirsi tenendo conto anche di queste circostanze.

Art. 2.

Per la presentazione delle denuncie di rettifica da parte dei contribuenti e per le rettifiche e controrettifiche da parte della Finanza, rimangono fermi i termini stabiliti dall'art. 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222, e dall'art. 4 del testo approvato col R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608. Nel primo anno di applicazione della presente legge, il periodo utile per la presentazione delle denuncie di rettifica, tanto dei redditi di categoria *B* quanto dei redditi di categoria C-1, da parte dei contribuenti, è prorogato al 15 settembre 1942-XX.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1944-XXII, è abolito l'abbuono del 50 per cento della imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di fondi rustici, accordato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI, l'aliquota è elevata dal 7 al 10 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX n. 886.

Sospensione dei procedimenti per violazioni delle leggi finanziarie e della riscossione delle pene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I procedimenti per le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio della Amministrazione delle finanze, di competenza dell'Intendenza di finanza, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, possono essere sospesi, rispetto a coloro che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, quando per effetto di tale particolare situazione non ne sia possibile lo svolgimento regolare. La sospensione è disposta dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.

L'ordinanza è revocata ed il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Le norme predette si riferiscono altresì ai procedimenti per l'applicazione delle sanzioni prevedute dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608. In tali casi la sospensione e la revoca sono disposte dalle autorità competenti ad applicare le sanzioni medesime.

Durante la sospensione dei procedimenti indicati in questo articolo rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato a riscuotere le pene pecuniarie e ad applicare le altre sanzioni di carattere amministrativo in dipendenza delle violazioni a cui si riferiscono i procedimenti stessi.

Art. 2.

L'Intendente di finanza e le altre autorità competenti indicate all'articolo precedente possono, per tutta la durata della guerra e fino a nuova disposizione, sospendere, rispetto a coloro che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la esecuzione delle ordinanze o degli altri provvedimenti con cui siano state applicate le pene pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative richiamate nell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 887.

Norme per la emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo unico della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, già prorogato con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 793, fino al 30 giugno 1942-XX, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1943-XXI.

La proroga ha effetto anche per le spese del servizio dell'approvvigionamento della legna nazionale di cui al R. decreto-legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, ed all'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, convertito nella legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1438.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 888.

Disposizioni sul personale degli Uffici commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941-XX, n. 1326;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli incarichi di reggenza di Uffici commerciali all'estero, in misura non superiore ad otto, previsti dal 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, possono essere conferiti, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 e con gli effetti regolati dall'art. 5 del Regio decreto medesimo, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 4 marzo 1940-XVIII n. 153, un terzo dei posti disponibili nel grado 11° di gruppo *A* del ruolo di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 2 dicembre 1941-XX, n. 1326, può essere conferito a personale del ruolo di gruppo *A* previsto dalla tabella *A* annessa al Regio decreto medesimo, il quale abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo ruolo, compreso il periodo di prova e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 31. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 agosto 1942-XX.

Rapporti giurisdizionali con i Tribunali militari di Stati alleati.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 29 aprile 1942-XX, n. 127, contenente norme per l'amministrazione della giustizia militare;

Ordina:

Art. 1.

Agli ufficiali della Giustizia militare italiana destinati presso i Comandi delle Forze armate alleate ai sensi dell'art. 8 del bando 29 aprile 1942-XX, n. 127, è conferito anche il compito di eseguire singoli atti relativi a procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare alleata, per i quali siano direttamente richiesti nel corso del giudizio.

Per l'esercizio delle funzioni di cancelliere relativamente agli atti indicati nel comma precedente, si osservano le disposizioni dell'art. 9 del bando indicato nel comma medesimo.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 14 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3275)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 gennaio 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per le costruzioni navali.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che costituisce la Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che costituisce la Corporazione della siderurgia e metallurgia;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, che nominano, rispettivamente, i membri dei Consigli delle Corporazioni del mare e dell'aria, della meccanica e della siderurgia e metallurgia;

Ritenuta la opportunità di costituire il Comitato tecnico intercorporativo per le costruzioni navali;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato tecnico intercorporativo per le costruzioni navali.
Esso ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche riferentisi alla costruzione di navi mercantili.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto, previa determinazione del Ministro per le corporazioni, dal Cons. naz. Giovanni Pala, vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria, o dal Cons. naz. Giuseppe Manni, vice presidente della Corporazione della siderurgia e metallurgia, o dal Cons. naz. Dino Gardini, rappresentante del P.N.F. nella Corporazione della meccanica.
Esso è composto dei seguenti membri:
Cons. naz. avv. Giovanni Cao di S. Marco; Cons. naz. Achille Lauro; Cons. naz. ing. Giuseppe Lojacono; Cons. naz. Davide Lembo; Cons. aggr. Fabrizio Ciolfi; Cons. aggr. Luigi Mucci; Cons. naz. Giacomo Medici del Vascello; Cons. aggr. gen. dott. ing. Arturo Bocciardo; Cons. naz. Amilcare De Ambris; Cons. naz. amm. Arturo Ciano; Cons. aggr. Federico Bozzo; cav. del lavoro gr. uff. Augusto Cosulich; dott. Dante Petaccia; gen. Sen. Giulio Ingianni; rag. Oscar Zumpano; col. Pier Luigi Fiore; col. G. N. Lamberto Gianaroli; magg. ing. Mario Faggioni; dott. Ernesto Santoro; dott. Anselmo Anselmi; dott. Antonio Padellaro; dott. Athos Giunti; dott. Eduardo Porena; dott. Santiago Corrarino.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.
Possono altresì partecipare alle riunioni, su invito del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Antonio de Porcellinis e dal dott. Giorgio Palazzi del Segretariato generale del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1942-XX.
Nomina del liquidatore del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 180, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara;
Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1932, con cui il rag. Antonio Zanelli fu nominato liquidatore del Consorzio obbligatorio predetto in sostituzione del comm. dott. Guido Letta;
Considerato che per la morte del rag. Antonio Zanelli, occorre provvedere alla sua sostituzione, dovendosi tuttora definire la liquidazione del Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Manca è nominato liquidatore del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Art. 2.

A liquidazione ultimata, il liquidatore dovrà depositare gli atti relativi presso l'ufficio del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Apuania.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(3264)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.
Approvazione delle nuove tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, deliberate dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Veduto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938-XVI, che approva le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;
Veduta la lettera n. 0/2 del 28 giugno 1942 dell'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro, con la quale si chiede l'approvazione delle modifiche apportate alle tabelle dei coefficienti predette dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nell'adunanza del 29 maggio 1942;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 49 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo unito al presente decreto, le dodici nuove tabelle, deliberate nell'adunanza del 29 maggio 1942 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contrassegnate con i numeri 17 a 28 e con il numero 41, in sostituzione di quelle di pari numero approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938-XVI.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Ministro: CIANETTI

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo.

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %.

TABELLA N. 17.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,438	7,982	7,943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7,405	7,961	7,920	7,657	7,329	6,964	6,566	6,142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,351	7,924	7,866	7,627	7,305	6,943	6,549	6,127	5,681	5,206	4,704	4,174	3,611	—	—	—	—	—
35	7,275	7,829	7,807	7,558	7,244	6,892	6,504	6,090	5,649	5,181	4,683	4,156	3,597	3,006	2,372	1,757	1,249	0,833
40	7,163	7,679	7,702	7,461	7,159	6,816	6,433	6,018	5,604	5,145	4,654	4,137	3,584	2,993	2,363	1,750	1,246	0,833
45	6,998	7,504	7,544	7,286	7 —	6,675	6,318	5,932	5,517	5,072	4,596	4,090	3,547	2,967	2,347	1,740	1,239	0,831
50	6,778	7,327	7,342	7,144	6,876	6,570	6,229	5,855	5,452	5,017	4,548	4,048	3,513	2,937	2,316	1,720	1,220	0,830
55	6,502	7,053	7,092	6,924	6,689	6,410	6,095	5,745	5,360	4,941	4,487	3,999	3,470	2,900	2,282	1,682	1,201	0,830
60	6,046	6,591	6,666	6,543	6,354	6,120	5,845	5,533	5,182	4,794	4,363	3,892	3,375	2,810	2,195	1,601	1,148	0,829
65	5,409	5,936	6,048	5,972	5,864	5,700	5,467	5,205	4,895	4,551	4,165	3,727	3,237	2,634	2,086	1,504	1,087	0,828
70	4,518	4,980	5,106	5,090	5,028	4,932	4,798	4,630	4,101	4,171	3,668	3,482	3,026	2,499	1,904	1,335	0,978	0,827

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %.

TABELLA N. 18.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,260	7,793	7,755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7,231	7,776	7,733	7,479	7,158	6,801	6,413	5,999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,179	7,738	7,681	7,449	7,133	6,780	6,396	5,984	5,548	5,084	3,495	4,076	3,526	—	—	—	—	—
35	7,102	7,641	7,621	7,378	7,070	6,727	6.349	5,945	5,514	5,056	4,571	4,057	3,513	2,934	2,318	1,717	1,221	0,814
40	6,985	7,487	7,510	7,276	6,980	6,646	6,273	5,898	5,462	5,017	4,539	4,033	3,495	2,919	2,304	1,706	1,215	0,812
45	6,813	7,304	7,344	7,002	6,813	6,498	6,151	5,774	5,370	4,987	4,474	3,982	3,453	2,889	2,285	1,694	1,206	0,809
50	6,579	7,111	7,127	6,933	6,674	6,378	6,045	5,683	5,291	4,860	4,413	3,930	3,409	2,850	2,249	1,671	1,185	0,806
55	6,291	6,824	6,861	6,699	6,472	6,202	5,897	5,558	5,186	4,780	4,342	3,869	3.356	2,805	2,208	1,627	1,162	0,803
60	5,822	6,346	6,418	6,300	6,118	5,893	5,628	5,328	4,990	4,616	4,202	3,747	3,250	2,705	2,116	1,543	1,106	0,799
65	5,169	5,672	5,780	5,707	5,602	5,447	5,224	4,973	4,676	4,351	3,980	3.562	3,093	2,574	1,993	1.437	1,038	0,791
70	4,267	4,705	4,804	4,808	4,750	4,658	4,533	4,373	4,156	3,939	3,655	3,289	2,858	2,360	1,803	1,264	0,926	0,783

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %.

TABELLA N. 19.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,053	7,570	7,533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7,026	7,555	7,513	7,266	6,955	6,608	6,231	5,828	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,974	7,517	7,462	7,235	6,929	6,587	6,213	5,813	5,389	4,938	4,462	3,960	3,427	—	—	—	—	—
35	6,896	7,421	7,401	7,165	6,867	6,533	6,165	5,773	5,354	4,911	4,439	3,940	3,410	2,850	2,249	1,667	1,185	0,790
40	6,780	7,267	7,289	7,062	6,775	6,451	6,088	5,724	5,304	4,869	4,406	3,915	3,392	2,833	2,236	1,656	1,179	0,788
45	6,603	7,080	7,115	6,873	6,605	6,298	5,962	5,597	5,205	4,785	4,336	8,859	3,346	2,800	2,215	1,642	1,169	0,784
50	6,362	6,876	6,891	6,704	6,454	6,167	5,846	5,495	5,116	4,708	4,268	3,800	3,297	2,756	2,174	1,615	1,145	0,779
55	6,069	6,583	6,619	6,463	6,243	5,983	5,689	5,362	5,003	4,611	4,189	3,732	3,239	2,706	2,128	1,569	1,120	0,774
60	5,596	6,101	6,170	6,057	5,882	5,665	5,411	5,122	4,797	4,437	4,039	3,602	3,124	2,600	2,034	1,483	1,064	0,768
65	4,939	5,420	5,523	5,453	5,354	5,204	4,992	4,753	4,469	4,159	3,804	3,404	2,955	2,460	1,905	1,373	0,992	0,756
70	4,041	4,455	4,567	4,554	4,498	4,412	4,293	4,142	3,937	3,731	3,461	3,115	2,708	2,234	1,706	1,196	0,877	0,741

Antidurata zero. - Gradi di inabilità dall' 81 % al 100 %

TABELLA N. 20.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	6,719	7,212	7,176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,696	7,200	7,163	6,925	6,628	6,298	5,938	5,555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,646	7,162	7,110	6,895	6,602	6,276	5,920	5,539	5.135	4,705	4,252	3,774	3,265	—	—	—	—	—
35	6,568	7,068	7,049	6,824	6,540	6,222	5,872	5,498	5,099	4,678	4,228	3,752	3,249	2,714	2,141	1,587	1,128	0,752
40	6,451	6,915	6,937	6,720	6,448	6,138	5,794	5,448	5,047	4,633	4,192	3,725	3,228	2,696	2,128	1,576	1,122	0,750
45	6,273	6,725	6,762	6,530	6,274	5,983	5,663	5,317	4,944	4,546	4,120	2,666	3,179	2,659	2,105	1,560	1,111	0,745
50	6,027	6,514	6,528	6,352	6,114	5,842	5,538	5,206	4,847	4,460	4,043	3,601	3,123	2,611	2,060	1,530	1,085	0,738
55	5,732	6 218	6,252	6,104	5,897	5,651	5,374	5,064	4,725	4,356	3,956	3,525	3,058	2,556	2,010	1,482	1,058	0,731
60	5,270	5,734	5,800	5,692	5,529	5,325	5,086	4,815	4,406	4,171	3,798	3,385	2,937	2,445	1,910	1,392	0,999	0,721
65	4,605	5,054	5,150	5,084	4,993	4,853	4,655	4,432	4,167	3,878	3,547	1,173	2,755	2,293	1,777	1,281	0,926	0,705
70	3,724	4,106	4,209	4,194	4,146	4,066	3,956	3,817	3,628	3,438	3,189	2,870	2,496	2,060	1,573	1,103	0,808	0,683

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo.

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 21

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	9,265	8,765	8,231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	9,201	8,713	8,189	7,632	7,040	6,414	5,752	5,049	—	—	—	—	—
35	9,108	8,629	8,115	7,567	6,984	6,364	5,710	5,018	4,289	3,501	2,696	1,846	0,949
40	8,968	8,492	8,014	7,481	6,913	6,310	5,665	4,984	4,264	3,485	2,686	1,841	0,947
45	8,817	8,376	7,896	7,380	6,828	6,238	5,610	4,941	4,232	3,467	2,675	1,835	0,945
50	8,580	8,169	7,719	7,231	6,702	6,136	5,529	4,882	4,190	3,431	2,653	1,824	0,941
55	8,279	7,912	7,501	7,051	6,557	6,022	5,442	4,817	4,142	3,402	2,638	1,817	0,939
60	7,784	7,483	7,137	6,746	6,311	5,827	5,292	4,703	4,063	3,346	2,602	1,801	0,932
65	6,956	6,749	6,498	6,202	5,857	5,456	4,998	4,482	3,904	3,232	2,532	1,763	0,921
70	5,876	5,776	5,242	5,446	5,256	4,990	4,609	4,158	3,632	3,037	2,410	1,699	0,899

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 22.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	9,089	8,599	8,075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	9,026	8,548	8,034	7,487	6,907	6,293	5,642	4,953	—	—	—	—	—
35	8,936	8,465	7,962	7,423	6,852	6,243	5,602	4,923	4,208	3,433	2,644	1,811	0,931
40	8,798	8,357	7,862	7,340	6,782	6,190	5,558	4,889	4,183	3,417	2,634	1,806	0,929
45	8,650	8,217	7,746	7,240	6,699	6,119	5,504	4,847	4,151	3,400	2,623	1,800	0,927
50	8,417	8,015	7,573	7,094	6,575	6,020	5,424	4,789	4,110	3,365	2,602	1,789	0,923
55	8,120	7,760	7,357	6,917	6,432	5,906	5,338	4,725	4,064	3,336	2,586	1,782	0,921
60	7,630	7,335	6,996	6,614	6,186	5,712	5,186	4,613	3,987	3,279	2,552	1,767	0,914
65	6,817	6,614	6,368	6,079	5,740	5,346	4,898	4,392	3,827	3,167	2,481	1,728	0,903
70	5,756	5,658	5,527	5,335	5,149	4,889	4,515	4,074	3,557	2,975	2,362	1,664	0,881

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 23.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	8,858	8,381	7,870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,797	8,331	7,830	7,297	6,731	6,133	5,500	4,829	—	—	—	—	—
35	8,709	8,250	7,759	7,235	6,678	6,085	5,460	4,798	4,101	3,347	2,577	1,765	0,907
40	8,574	8,145	7,662	7,153	6,609	6,033	5,416	4,765	4,077	3,332	2,567	1,760	0,905
45	8,431	8,009	7,549	7,056	6,529	5,964	5,364	4,724	4,046	3,314	2,556	1,754	0,903
50	8,200	7,809	7,379	6,911	6,406	5,865	5,284	4,667	4 005	3,278	2,535	1,743	0,899
55	7,911	7,560	7,168	6,738	6,265	5,754	5,201	4,603	3,957	3,250	2,519	1,735	0,897
60	7,432	7,145	6,815	6,442	6,026	5,563	5,052	4,492	3,883	3,194	2,485	1,721	0,890
65	6,638	6,441	6,201	5,918	5,590	5,207	4,769	4,277	3,728	3,083	2,416	1,683	0,879
70	5,601	5,506	5,379	5,192	5,011	4,758	4,394	3,935	3,463	2,895	2,298	1,621	0,857

Antidurata cinque. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 24.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
25	8,478	8,021	7,531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,419	7,973	7,494	6,984	6,443	5,869	5,264	4,620	—	—	—	—	—
35	8,335	7,895	7,425	6,923	6,391	5,823	5,225	4,591	3,924	3,202	2,465	1,688	0,867
40	8,205	7,853	7,333	6,845	6,325	5,774	5,183	4,560	3,902	3,187	2,456	1,684	0,866
45	8,065	7,661	7,222	6,750	6,246	5,705	5,131	4,519	3,871	3,170	2,445	1,678	0,864
50	7,843	7,468	7,056	6,610	6,126	5,609	5,054	4,463	3,831	3,135	2,424	1,667	0,860
55	7,563	7,228	6,853	6,442	5,991	5,502	4,973	4,402	3,784	3,107	2,409	1,660	0,858
60	7,103	6,828	6,512	6,155	5,759	5,317	4,828	4,292	3,710	3,053	2,375	1,645	0,851
65	6,340	6,151	5,923	5,653	5,338	4,972	4,554	4,085	3,560	2,945	2,308	1,608	0,840
70	5,346	5,255	5,134	4,956	4,782	4,540	4,194	3,783	3,306	2,763	2,193	1,547	0,818

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo.

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %. TABELLA N. 25.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	6,452	5,784	5,077	—	—	—	—	—
35	6,404	5,745	5,048	4,309	3,517	2,707	1,852	0,951
40	6,348	5,700	5,015	4,280	3,500	2,696	1,847	0,950
45	6,273	5,640	4,967	4,251	3,475	2,683	1,838	0,448
50	6,174	5,563	4,909	4,211	3,449	2,666	1,831	0,944
55	6,044	5,464	4,834	4,159	3,411	2,643	1,821	0,941
60	5,836	5,300	4,712	4,077	3,347	2,603	1,802	0,933
65	5,474	5,015	4,497	3,917	3,242	2,540	1,768	0,923
70	4,885	4,535	4,124	3,646	3,049	2,419	1,706	0,902
75	4,083	3,857	3,574	3,174	2,740	2,219	1,591	0,862
80	3,291	3,140	2,957	2,727	2,374	1,972	1,459	0,811

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %. TABELLA N. 26.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	6,340	5,683	4,989	—	—	—	—	—
35	6,294	5,646	4,969	4,235	3,456	2,660	1,820	0,934
40	6,236	5,601	4,926	4,205	3,438	2,648	1,814	0,933
45	6,163	5,541	4,881	4,177	3,417	2,638	1,809	0,931
50	6,067	5,465	4,823	4,137	3,388	2,619	1,799	0,927
55	5,932	5,361	4,744	4,082	3,348	2,594	1,787	0,925
60	5,732	5,207	4,629	4,000	3,288	2,557	1,768	0,916
65	5,372	4,921	4,412	3,844	3,181	2,492	1,735	0,906
70	4,796	4,454	4,050	3,580	2,994	2,376	1,675	0,885
75	4,006	3,785	3,506	3,115	2,690	2,177	1,562	0,846
80	3,227	3,079	2,899	2,675	2,328	1,933	1,431	0,795

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 27

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	6,190	5,547	4,870	—	—	—	—	—
35	6,142	5,509	4,841	4,132	3,373	2,596	1,776	0,912
40	6,087	5,466	4,807	4,105	3,357	2,586	1,771	0,911
45	6,038	5,409	4,763	4,076	3,337	2,576	1,766	0,909
50	5,920	5,333	4,706	4,036	3,308	2,555	1,755	0,905
55	5,793	5,237	4,633	3,986	3,270	2,533	1,745	0,902
60	5,591	5,079	4,515	3,901	3,207	2,494	1,724	0,894
65	5,239	4,801	4,303	3,749	3,103	2,430	1,692	0,884
70	4,676	4,341	3,948	3,489	2,918	2,316	1,633	0,863
75	3,902	3,687	3,415	3,035	2,620	2,120	1,453	0,824
80	3,141	2,996	2,821	2,602	2,265	1,881	1,392	0,774

Antidurata dieci e più. - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 %. TABELLA N. 28.

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	5,961	5,317	4,667	—	—	—	—	—
35	5,888	5,281	4,641	3,961	3,233	2,488	1,702	0,874
40	5,833	5,237	4,607	3,934	3,218	2,478	1,697	0,873
45	5,763	5,183	4,565	3,906	3,197	2,468	1,692	0,871
50	5,671	5,109	4,509	3,867	3,168	2,448	1,681	0,867
55	5,549	5,015	4,438	3,818	3,131	2,426	1,671	0,864
60	5,353	4,862	4,322	3,736	3,070	2,388	1,652	0,856
65	5,010	4,589	4,116	3,585	2,967	2,325	1,619	0,845
70	4,457	4,138	3,762	3,327	2,781	2,206	1,557	0,822
75	3,727	3,520	3,261	2,898	2,501	2,025	1,453	0,787
80	2,994	2,856	2,690	2,481	2,159	1,793	1,327	0,738

TABELLA N. 41

Valori capitali attuali della rendita annuale unitaria pagabile a rate mensili posticipate a favore dei superstiti

Età della vedova	Rendita vedovile (1)	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile (2)	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea (3)	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente (4)
	—	0	15,434	0	10,819	40	17,033
20	11,893	5	20,447	1	11,551	45	15,775
25	13,425	10	20,192	2	11,463	50	14,331
30	14,888	15	19,539	3	11,057	55	12,718
35	15,891	20	18,893	4	10,562	60	10,965
40	15,912	25	18,289	5	10,019	65	9,135
45	15,138	30	17,567	6	9,437	70	7,328
50	14,007	35	16,672	7	8,824	75	5,666
55	12,581	40	15,612	8	8,181	80	4,297
60	10,899	45	14,372	9	7,507	85	3,228
65	9,088	50	12,904	10	6,803	90	2,450
70	7,279	55	11,252	11	6,070	95	1,912
75	5,616	60	9,441	12	5,305	100	1,538
80	4,256	65	7,672	13	4,508	—	—
85	3,210	70	5,928	14	3,678	—	—
90	2,530	75	4,453	15	2,814	—	—
95	1,962	80	3,238	16	1,915	—	—
100	1,575	85	2,360	17	0,977	—	—
—	—	90	1,841	—	—	—	—
—	—	95	1,461	—	—	—	—

(3100)

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1942-XX.

Norme e modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1942-43.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Veduti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, 26 settembre 1936-XIV, 16 settembre 1937-XV, 29 agosto 1938-XVI, 15 settembre 1939-XVII, 14 agosto 1940-XVIII e 19 luglio 1941-XIX, concernenti le norme e le modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;

Ritenuta l'opportunità che siano determinate le condizioni per la vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1942-43;

Su proposta della Commissione permanente del libro di Stato per le scuole dell'ordine elementare;

Sentito il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1942-43, nelle scuole elementari del Regno saranno adottati i testi seguenti salvo le eccezioni contenute nel successivo art. 2;

I classe: libro di lettura (sillabario) compilato dalla signora Cottarelli-Gaiba Vera e dalla signorina Oddi Nerina;

II classe:

a) libro di lettura compilato dalla signorina Pina Ballario, nelle scuole dei centri cittadini;

b) libro di lettura compilato dal signor Eros Belloni, nelle scuole rurali;

III classe:

a) libro di lettura compilato dalle signorine Zanetti, nelle scuole dei centri cittadini;

b) libro di lettura compilato dal signor Alfredo Petrucci, nelle scuole dei centri rurali;

c) libro di insegnamenti vari compilato dal signor Bonomi;

IV classe:

a) libro di lettura compilato dal signor Piero Bargellini;

b) libro di insegnamenti vari, 1° volume (religione, grammatica e storia);

c) libro di insegnamenti vari, 2° volume (geografia, aritmetica e scienze);

V classe:

a) libro di lettura compilato dal signor Piero Bargellini, nelle scuole dei centri cittadini;

b) libro di lettura compilato dal signor Luigi Rinaldi, nelle scuole dei centri rurali;

c) libro di insegnamenti vari, 1° volume (religione, grammatica e storia);

d) libro di insegnamenti vari, 2° volume (geografia, aritmetica e scienze);

e) libro sull'Impero degli italiani, compilato dal signor Luigi Filippo De Magistris e dal signor Gian Cesare Pico.

Dei testi anzidetti è di nuova adozione quello di lettura compilato dal signor Piero Bargellini.

Art. 2.

Nell'anno scolastico 1942-43 è consentito l'uso promiscuo dei volumi in adozione nell'anno XX con quelli degli stessi autori editi negli anni precedenti.

Nella classe V delle scuole delle provincie di Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - Potenza e Matera saranno usati per gli insegnamenti vari i due volumi (1° volume: religione, storia e geografia; 2° volume: aritmetica e scienze) editi nell'anno XIX.

Art. 3.

I prezzi dei volumi dei testi di Stato restano stabiliti nella stessa misura dello scorso anno scolastico. Pertanto il prezzo del testo di nuova edizione di lettura per la V classe delle scuole dei centri cittadini è uguale a quello del corrispondente testo che cessa di essere adottato.

Art. 4.

I Regi provveditori agli studi stabiliranno, per i testi di lettura delle classi II, III e V le scuole nelle quali dovranno essere adottati i testi per le scuole dei centri cittadini, ovvero quelli per le scuole dei centri rurali.

Art. 5.

Le case editrici sono tenute a pagare all'Istituto poligrafico dello Stato entro il 30 novembre 1942-XXI, il prezzo dei volumi loro venduti, depurato dello sconto, e qualora tale pagamento non venga eseguito per contanti all'atto dell'impegno dei volumi da parte delle case editrici medesime, queste, a garanzia di tale obbligo, debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente carta da bollo, rilasciata da ente di gradimento dell'Istituto poligrafico medesimo e con firme autenticate da Regio notaio.

Per gli accrediti accertati dall'Istituto poligrafico dello Stato prima del 30 novembre 1942-XXI, nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima di tale data, è concesso un interesse in ragione del 5 % all'anno dal giorno seguente all'accredito o al versamento fino al 30 novembre 1942-XXI.

Art. 6.

Il termine utile per l'impegno di quantitativi dei volumi ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale in data 22 agosto 1930-VIII, di cui alla premessa, è fissato al 31 agosto 1942-XX.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sulla entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, farà carico all'Istituto poligrafico dello Stato; le modalità di pagamento sono determinate con l'apposita convenzione stipulata tra l'Istituto poligrafico stesso e la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 8.

Rimangono invariate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano modificate dal presente decreto stesso.

Roma, addì 10 agosto 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3274)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 682, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1942-XX, n. 152, a pag. 2718, seconda colonna, al capitolo n. 1 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove è detto: « L. 4.343.500.000 », devesi leggere: « L. 4.543.500.000 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 435 in data 5 agosto 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei tulli, dei merletti a bobina e dei pizzi e tulli a rete per tendaggi.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 435 del 5 agosto 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tulli, di merletti a bobina e di pizzi e tulli a rete per tendaggi, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni.

3. — Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 7 — il prezzo di minuta vendita, proporzionalmente ridotto.

4. — Il produttore che vende i prodotti-tipo, direttamente al dettagliante o al confezionista artigiano, deve praticare prezzi non superiori a quelli fissati da questo Ministero per merce franco fabbrica, con una maggiorazione di non oltre il 5 %.

5. — Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica aumentati di non oltre il 16 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

6. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

7. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo due cartellini forniti dall'Ente del Tessile Nazionale, uno fisso in principio e l'altro mobile alla fine della pezza, sui quali dovranno essere riportate le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore, tra-

sformato da mq. a metro lineare, in base all'effettiva altezza della pezza.

8. — Qualora una ditta commerciale suddivida in parte una pezza di prodotto-tipo, per rivendere le parti ad altri commercianti, essa dovrà applicare su ciascuna di dette parti un duplicato del cartellino esistente nella pezza originale. Nel cartellino dovrà essere altresì indicata la ditta che ha operato la ripartizione della pezza. Da tale obbligo è escluso il dettagliante per le vendite effettuate direttamente al consumatore.

9. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito dei cartellini contenenti le indicazioni di cui al punto 7.

10. — Il dettagliante non può asportare i due cartellini apposti secondo le prescrizioni del presente provvedimento, sino ad esaurimento della pezza.

L'esercente la vendita al dettaglio ha l'obbligo di tenere esposto nei propri locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi massimi di vendita al minuto dei prodotti-tipo oggetto del presente provvedimento.

11. — I fabbricanti di tulli, merletti a bobina, pizzi e tulli a rete per tendaggi potranno vendere i prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 7, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i tessuti-tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesto ed ottenuto la fissazione del prezzo seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50 % riservata al commercio, dovrà essere riportata sui cartellini di cui al precedente punto 7.

12. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 ottobre 1942-XXI la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che quindi non siano muniti dei cartellini prescritti al precedente punto 11, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto della merce presso il produttore, maggiorata al massimo del 16 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 dicembre 1942-XXI la vendita dei prodotti non tipo non muniti dei cartellini di cui al precedente punto 11, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 50 % e del 34 %.

13. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° novembre p. v. e dal 1° gennaio p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati, per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo, aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

14. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

15. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

16. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TULLI RAION, MERLETTI A BOBINA, PIZZI E TULLI A RETE PER TENDAGGI.

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita dal dettagliante al consumator
	Prezzo in lire al mq.	
Tipo 1. — Tulle per zanzariera 20 fori, filo raion viscosa lucido 300 dn. qualità 2ª intermedia, in ordito; filo raion viscosa lucido 300 dn. qualità 2ª intermedia « in bobina », peso per mq. gr. 70/80	10 —	15 —
Tipo 2. — Tulle per confezioni 20 fori, filo raion viscosa lucido 150 dn. qualità seconda normale, in ordito; filo raion viscosa lucido 150 dn. qualità seconda normale « in bobina »; peso per mq. gr. 26/30	8 —	12 —
Tipo 3. — Tulle per confezioni 26 fori, filo raion viscosa lucido 120 dn. qualità seconda normale, in ordito; filo raion viscosa lucido 120 dn. qualità 2ª normale « in bobina »; peso per mq. gr. 26/30	8,20	12,30
Tipo 4. — Tulle per confezioni 33 fori, filo raion viscosa lucido 100 dn. qualità seconda normale, in ordito; filo raion viscosa lucido 100 den. qualità seconda normale « in bobina »; peso per mq. gr. 26/30	10,20	15,30
Tipo 5. — Tulle per confezioni 40 fori, filo raion viscosa lucido 75 dn. qualità seconda normale in ordito; filo raion viscosa lucido 75 dn. qualità 2ª normale « in bobina »; peso per mq. gr. 26/30	11,60	17,40
Tipo 6. — Tulle per confezioni 46 fori, filo raion viscosa lucido 75 dn. qualità seconda normale in ordito; filo raion viscosa lucido 75 dn. qualità seconda normale « in bobina »; peso per mq. gr. 33/37	13,70	20,55
Per i tipi dall'1 al 6 tolleranza massima un foro in più o in meno.		
Se tinti in pezza, maggiorazione di	1 —	1,50
Se con appretto speciale, maggiorazione di	1 —	1,50
Tipo 7. — Tulle lastex a 3 fili - filato lastex 350 in ordito; filato fiocco 12/2 titolo cotoniero; peso per mq. gr. 575/580	148 —	222 —
Tipo 8. — Merletto a bobina - qualita 8/9 ½ senza filo di rilievo; filato raion viscosa lucido 100/2 dn. giri 450, qualità seconda intermedia; filo raion viscosa lucido 120 dn. qualità seconda intermedia giri 1200, ordito; filo raion viscosa opaco 120 dn. qualità seconda intermedia giri 460 « in bobina »; peso per mq. gr. 80/100	30,90	46,35
Tipo 9. — Merletto a bobina - qualità 8/9 ½ con filo rilievo - filo raion viscosa lucido 120 dn. qualità seconda intermedia, giri 1200, filo raion viscosa opaco 300/2 qualità seconda intermedia, torsione organzino giri 380, filo raion viscosa lucido		

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita dal dettagliante al consumatore
	Prezzo in lire al mq.	
100/2 qualità seconda intermedia giri 450, ordito; filo raion viscosa opaco 120 dn. qualità seconda intermedia giri 460 « in bobina »; peso per mq. grammi 100/115	31 —	46,50
Tipo 10. — Merletto a bobina - qualità 9/10 senza filo di rilievo - filo raion viscosa opaco 150 dn. qualità seconda intermedia giri 1000, in ordito; filo raion viscosa lucido 120 dn. qualità seconda intermedia giri 460 « in bobina »; peso per mq. grammi 100/115	42,80	64,20
Tipo 11. — Merletto a bobina qualità 9/10 con filo rilievo - filo raion viscosa opaco 150 dn. qualità seconda intermedia giri 1000, filo raion viscosa lucido 300/2 dn. qualità seconda intermedia giri 380, in ordito; filo raion viscosa lucido 120 dn. qualità seconda intermedia giri 460 « in bobina »; peso per mq. gr. 115/140	45,80	68,70
Tipo 12. — Merletto a bobina qualità 11/14 senza filo di rilievo - filo raion Bemberg opaco 100 dn. giri 1000, in ordito; filo raion Bemberg lucido 60 dn. giri 1000 « in bobina »; peso al mq. gr. 95/100	51,20	76,80
Tipo 13. — Merletto a bobina qualità 11/14 con filo di rilievo - filo raion Bemberg opaco 100 dn. giri 1000, filo raion viscosa lucido 300/2 dn. qualità 2ª intermedia, giri 380, in ordito; filo raion Bemberg lucido 60 dn. giri 1000 « in bobina »; peso per mq. gr. 115/140	52,60	78,90
Tipo 14. — Merletto a bobina qualità 13 filo seta 2/capi, 13/15 dn. con torsione organzino; filo seta 2/capi. 13/15 dn. con torsione organzino, filo raion viscosa lucido 200/2 dn. qualità seconda intermedia, giri 350, in ordito; filo seta 2/capi, 13/15 dn. con torsione organzino « in bobina »; peso per mq. gr. 100/135	38,70	58,05
Tipo 15. — Merletto a bobina qualità 8/10. filo seta 2/capi, 13/15 dn. con torsione organzino, filato seta 2/capi, 13/15 dn. con torsione organzino, filato fiocco 40/2 cotoniero, in ordito; filato seta 2/capi, 20/22 dn. con torsione organzino « in bobina », peso al mq. gr. 135/155 .	56,30	84,45

Nota. — I tipi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere prodotti e venduti sotto forma di « puntine merletti ». Se di altezza da 1 a 12 centimetri il prezzo di vendita sarà calcolato aggiungendo il coefficiente fisso di L. 0,82 al costo della puntina determinato in rapporto alle sue dimensioni ed ai prezzi fissati per il rispettivo tipo da cui è stato ricavato. Se di altezza superiore ai 12 centimetri il prezzo di vendita sarà determinato soltanto in funzione del prezzo a mq. fissato e delle dimensioni della puntina.

Il prezzo massimo di vendita al consumatore sarà determinato dal produttore aumentando del 50 % il prezzo di vendita franco fabbrica come sopra determinato.

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita dal dettagliante al consumatore
	Prezzo in lire a metro lineare	
Tipo 16. — Tulle a rete con effetto colori qualità 8/10 - filo raion viscosa lucido 300 dn., qualità seconda intermedia giri 400, filo raion viscosa opaco 200 dn., qualità seconda intermedia giri 600, filo raion acetato lucido 150/2 dn. in ordito; filo raion viscosa lucido 300 dn. qualità seconda intermedia giri 400 « in bobina »: peso per metro lineare in altezza cm. 150 gr 110/135	26 —	39 —
Tipo 17. — Tulle fondo rete qualità 6/8, filo raion viscosa lucido 300 dn., qualità seconda intermedia, giri 380, filato fiocco 24/2 cotoniero, in ordito; filo raion viscosa lucido 300 dn., qualità seconda intermedia giri 380 « in bobina »; peso per metro lineare in altezza cm. 150, gr. 115/135	23,10	34,65
Tipo 18. — Tulle fondo rete qualità 10/12; filato fiocco 24/2 cotoniero, filato fiocco 24/2 cotoniero in ordito; filo raion viscosa lucido 300 qualità seconda intermedia giri 400 « in bobina »; peso per metro lineare in altezza cm. 150, gr. 170/200 .	32,60	48,90

(3268)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 445 del 12 agosto 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei tessuti di lino misti e di canapa misti.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 445 del 12 agosto 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuti di lino misti e di canapa misti possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica, pagamento a 30 giorni data fattura, sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 7 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Il produttore che vende i prodotti tipo direttamente al dettagliante o al confezionista artigiano, deve praticare prezzi non superiori a quelli fissati da questo Ministero per la vendita al grossista, con una maggiorazione di non oltre il 5 %.

5. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 16 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

6. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

7. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sul prodotti-tipo, ad intervallo di non oltre un metro, per i tessuti e su ogni capo per le confezioni, in modo ben visibile ed indele-

bile, in tessitura, mediante decalcomania o ad inchiostro indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 7.

9. — Il dettagliante è tenuto a consegnare al consumatore il prodotto-tipo munito delle indicazioni di cui al punto 7.

10. — I fabbricanti potranno vendere i prodotti fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino, per tali prodotti, prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo, cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche e vi appongano le indicazioni prescritte dal precedente punto 7, facendo precedere all'indicazione del tipo la voce «assimilato». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore, sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commerciante.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste nella tabella unita, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942-XX. Anche a tali manufatti dovranno apporsi, con le modalità di cui al precedente punto 7, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consumatore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore, maggiorando del 50 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 ottobre 1942-XXI la vendita dei prodotti non tipo che si trovano in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al punto 7; ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante o al confezionista artigiano prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 16 %.

Il dettagliante potrà effettuare fino al 31 dicembre 1942-XXI la vendita di prodotti non tipo non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 7; ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore aumentati, rispettivamente, del 50 % o del 34 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio a partire, rispettivamente dal 1° novembre p. v. e dal 1° gennaio p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Il commerciante a dettaglio, a partire dal 1° gennaio 1943-XXI potrà vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite al consumatore, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Quando si tratti di prodotti non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo, più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per tale prodotto-tipo.

I prodotti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI DI LINO MISTI E DI CANAPA MISTI

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
CATEGORIA « T ».		
Tipo 1. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 80, peso al mq. gr. 200, tolleranza 5 %, prodotta con fiocco base titolo 32/2 (ordito) e canapa superiore 1/4 bianco base titolo 30 (trama)	10,90	16,35
Tipo 2. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 80, peso al mq. gr. 170, tolleranza 5 %, prodotta con fiocco base titolo 32/2 (ordito) e lino 1/4 bianco base titolo 40 (trama)	9,85	14,80
Tipo 3. — Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 285, tolleranza 5 %, prodotta con 2/3 fiocco e 1/3 canapa base titolo 16/2 (ordito) e stoppa canapa normale cremata base titolo 14 (trama)	10,90	16,35
Tipo 4. — Tela greggia per tende, alt. cm. 120, peso al mq. gr. 170, tolleranza 5 %, prodotta con fiocco base titolo 32/2 (ordito) e stoppa lino greggia base titolo 30 (trama)	10,70	16,05
Tipo 5. — Tela quadrettata per strofinacci, alt. cm. 60, peso al mq. gr. 285, tolleranza 5 %, prodotta con circa 93 %, 2/3 fiocco e 1/3 canapa tinto base titolo 12/2 e con circa 7 %, 2/3 fiocco e 1/3 canapa naturale base titolo 12/2 (ordito) e con circa 4 % stoppa canapa normale tinta base titolo 12 e con circa 96 % stoppa canapa normale cremata base titolo 12 (trama)	6,75	10,10
Tipo 6. — Tela rigata per pagliericci, alt. cm. 60, peso al mq. gr. 145, tolleranza 5 %, prodotta con 50 % circa 2/3 fiocco, 1/3 canapa tinta base titolo 16/2 e 50 % circa 2/3 fiocco 1/3 canapa naturale base titolo 16/2 (ordito) e stoppa canapa normale cremata base titolo 16 (trama)	6,60	9,90
Tipo 7. — Tessuto candido in raso per uso sanitario e professionale, alt. cm. 70, peso al mq. gr. 182, prodotto con bemberg base titolo 150/3 (ordito) e lino agricolo 1/4 bianco base titolo 40 (trama)	19,05	28,60
Tipo 8. — Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 100, peso al mq. gr. 225, tolleranza 5 %, prodotta con fiocco base tit. 24/2 (ordito) e lino agricolo 1/4 bianco base titolo 35 (trama)	13,50	20,25
Tipo 9. — Tela quadrettata per strofinacci, alt. cm. 60, peso al mq. gr. 270, tolleranza 5 %, prodotta con fiocco base titolo 16/2 (ordito) e stoppa canapa normale cremata base titolo 14 (trama)	6,60	9,90
Tipo 10. — Tessuto candido crespo per asciugamani, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 230, tolleranza 5 %, prodotto con fiocco raion base titolo 32/2 (ordito) e lino agricolo 1/4 bianco base titolo 30 (trama)	10,65	16 —

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a capo	
Tipo 10-*a*. — Asciugamano confezionato con orlo semplice cm 60 per 100 peso gr. 140 a capo	11,25	16.90
Tipo 10-*b*. — Asciugamano confezionato con orlo a giorno cm. 60 per 110, peso gr. 165 a capo	13,75	20,60
	Lire a metro lineare	
Tipo 11. — Tessuto listone candido per asciugamani, alt. cm 60, peso al mq. gr. 275, tolleranza 5 %, prodotto con fiocco raion base titolo 16/2 (ordito) e stoppa canapa normale 1/4 bianco base titolo 16 (trama)	7,50	11,25
	Lire a capo	
Tipo 11-*a*. — Asciugamano confezionato con orlo semplice, cm. 60 per 100, peso gr. 170, a capo	8,05	12.10
Tipo 11-*b*. — Asciugamano confezionato con orlo a giorno, cm. 60 per 100, peso gr. 180, a capo	9,25	13,90
Tipo 11-*c* — Asciugamano confezionato con frangia 1 nodo, cm. 60 per 100, peso gr. 180, a capo	8,55	12,80
	Lire a metro lineare	
Tipo 12. — Tessuto per tovaglia, jacquard, colori solidissimi, altezza cm. 150, peso al mq. gr. 240, tolleranza 5 %, prodotto con fiocco base titolo 32/2 (ordito) e stoppa agricola di lino base titolo 25 (trama)	24,10	36,15
	Lire a capo	
Tipo 13. — Asciugamano candido dimensioni 60 x 100, orlo a giorno, peso gr. 165 a capo, tolleranza 5 %, prodotto con 2/3 fiocco 1/3 canapa base titolo 16/2 (ordito) e stoppa canapa normale 1/4 bianco base titolo 16 (trama)	9,15	13,70
Tipo 14. — Pannolino candido, dimensioni 60 x 60, peso gr 60 a capo, tolleranza 5 %, prodotto con fiocco base titolo 32/2 (ordito) e lino 1/4 bianco base titolo 40 (trama)	4,20	6,30
Tipo 14-*a*. — Idem, dimensioni 50x50, peso gr. 42 a capo	2,50	3,75

Nota. — I tipi sopra elencati possono essere anche prodotti in altezze diverse da quella base, esclusivamente corrispondenti però ai multipli di 10. I prezzi franco fabbrica ed al consumatore debbono essere calcolati per le altezze sino a cm. 170, proporzionalmente al prezzo dell'altezza base; per l'altezza di cm. 180 e 270, rispettivamente, raddoppiando e triplicando il prezzo dell'altezza cm. 90, e per l'altezza cm. 240, triplicando il prezzo dell'altezza cm. 80.

(3269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'Interno n. 20798 del 18 gennaio 1942-XX, il sig Schwarz Eugenio fu Ugo e di Tiene Anna Maria, nato a Milano il 19 settembre 1906, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Schwarz » con quello « Tiene » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

L'autorizzazione medesima è estesa alla figlia Schwarz Rossana di Eugenio e di Maffioli Annina, nata a Milano il 29 ottobre 1939.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge 13 luglio 1939, n. 1055.

(3256)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzioni di componenti del Consiglio provinciale sanitario di Enna

Con R. decreto 25 luglio 1942-XX (registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio c. a., registro n. 9 Interno, foglio n. 355) il dott. Villa Giuseppe è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Enna pel triennio 1941-43 in sostituzione del dott. Savoia Amedeo.

(3254)

Con R. decreto 8 giugno 1942-XX (registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio c. a., registro n. 9 Interno foglio n. 354) il dott. Minafra Luigi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Enna pel triennio 1941-43 in sostituzione del dott. Caruso Arnaldo.

(3255)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 agosto 1942-XX - N. 144

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	400,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8950	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,3870	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	83,25
Id. 3 % lordo	65,25
Id. 5 % (1935)	95,875
Redimib. 3,50 % (1934)	85,60
Id. 5 % (1936)	97,175
Id. 4,75 % (1924)	495,995
Obblig Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,075
Id. 4 % (15-12-43)	98,60
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	97,85
Id. 5 % (15-2-50)	97,575
Id. 5 % (15-9-50)	97,425
Id. 5 % (15-4-51)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	160636	165 —	Luongo Rita ed Anna fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco, ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di *Craparelli* Giulia di Francesco, ved. Luongo, dom. a Napoli.	Luongo Rita ed Anna fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco, ecc., come contro, con usufrutto a favore di *Caprarelli* Giulia di Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	476950	105 —	Fresia Teresa di Luigi, moglie di Daneo *Umberto*, dom. a Torino. La presente rendita è vincolata come dote della titolare.	Fresia Teresa di Luigi, moglie di Daneo *Antonio Achille Leone Umberto*, dom. a Torino, ecc., come contro.
Id.	181000	490 —	Lucchina *Enrichetta* fu Pietro, moglie di Caselotti Antonio fu Luigi, dom. a Messina	Lucchina *Antonia Maria Enrichetta* fu Pietro, ecc. come contro.
P. R. 5 %	39	20 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu Abbondio, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como), vincolata d'usufrutto a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu Abbondio, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu Abbondio, ved. Riella, *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como), vincolata come contro.
Id.	40	60 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu Abbondio, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	315855	2450 —	Terrile *Ida* fu *Luigi*, nubile, dom. a Genova.	Terrile *Luigia Battistina Ida* fu *Giovanni Luigi*, nubile, dom. a Genova.
Id.	165853	14 —	Mormino Salvatore di Ignazio, dom. a Termini Imerese (Palermo). L'usufrutto vitalizio spetta a Rubino Rosa fu Giuseppe, ved. di Catanzaro Salvatore, dom. a Termini Imerese (Palermo).	Mormino Salvatore di Ignazio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Termini Imerese (Palermo), ecc., come contro.
Id.	138038	70 —	Rocca Pietro, Maria, Margherita e *Giuseppe* fu Giuseppe, tutti quali eredi indivisi, dom. in Alcamo (Trapani), vincolato di usufrutto a favore di Rocca Pasqua fu Giuseppe, dom. in Alcamo.	Rocca Pietro, Maria, Margherita e *Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	31347	21 —	Cattani *Umberto* fu Antonio, dom. a Como, vincolato per cauzione del titolare quale contabile postale.	Cattani *Ugo Umberto* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	36446	3,50	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 % (1915)	25742	55 —	Gallarati Antonietta fu Giovanni, ved. di Lavelli Ramuccio, dom. a Voghera, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati *Luigi*, dom. in Voghera.	Gallarati Antonietta ecc., come contro, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Paola Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati *Angelo-Antonio Luigi*, detto Luigi, dom. in Voghera.
P. R. 3,50 %	200096	259 —	Delbono Ippolita fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Cecere *Pasqualina* fu Nicola, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Cecere *Pasqualina* fu Nicola, ved. Delbono.	Delbono Ippolita fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Cecere *Pasqua* fu Nicola, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Cecere *Pasqua* fu Nicola, ved. Delbono.
Id.	105302	21 —	*D'Acqui* Bruna fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Sarica Anna, dom. in Reggio Calabria.	*D'Aqui* Bruna fu Francesco, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	343070	59,50	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonietta*, Maria ed *Anna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Anna* fu Giacomo, dom. in Busano Canavese (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Massa *Anna* fu Giacomo, moglie di Perardi Domenico.	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonia*, Maria e *Marianna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo, dom. in Busano Canavese (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo, moglie di Perardi Domenico.
Id.	41778	28 —	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonietta*, Maria ed *Anna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Rosalia-Maria-Domenica-Marianna*, detta Anna fu Giacomo, dom. in Busano (Torino).	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonia*, Maria e *Marianna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo, dom. in Busano (Torino).
Id.	757272	115,50	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, Marianna moglie di Marchetti Francesco, Maria (nubile) e Antonia, moglie di Perona Pietro, di Domenico e di Massa *Anna* fu Giacomo e prole nascitura di detta Massa *Anna* fu Giacomo.	Come contro, e di Massa *Rosalia-Anna* fu Giacomo e prole nascitura di detta Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo.
Id.	147447	52,50	Zavattaro *Francesco* di Andrea, dom. a Pallanza, ipotecato.	Zavattaro *Giuseppe-Francesco* di Andrea, ecc., come contro.
Id.	385113	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	209786	140 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	408980	14 —	Beccuti Corrado fu Emilio, dom. a Novara, ipotecata a favore di *Berutti* o *Berruti Teresina* fu Luigi, moglie del titolare.	Come contro, e di Massa *Rosalia-Anna* fu *Prosperina Maria-Teresa* fu Luigi, moglie del titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	570293	91 —	Romano *Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco* fu Giuseppe, dom. in Mesagne (Lecce).	Romano *Saveria-Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco-Paolo* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rendita 5 %	7995	3500 —	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, moglie di Rivoiro *Emanuele* fu Giovanni, dom. a Torino, vincolato per dote.	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, moglie di Rivoiro *Pietro Napoleone Emanuele* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	7963	1650 —	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote in contemplazione del matrimonio da contrarre con Rivoiro *Emanuele* fu Giovanni.	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, nubile, dom. a Torino, vincolata in cotemplazione del matrimonio da contrarre con Rivoiro *Pietro Napoleone Emanuele* fu Giovanni.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3087)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.